REGOLAMENTO (CEE) N. 3253/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine (1), ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati ogni trimestre titoli MCS;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerga un aumento significativo delle importazioni, effettuate o prevedibili, nell'anno in corso o parte di esso;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate nel corso della settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 appaiono talmente cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato spagnolo degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 5,086 %;

2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 18 novembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27.